



COMUNE DI ROGLIANO
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE

Per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati

(art. 58 D.L.vo 507/93)

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 26/9/94 con deliberazione N° 42

Capo I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Articolo 1.

E' istituita nel Comune di Rogliano la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma, n. 1, del D.P.R. 915/82, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 507/93, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché alle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie dalla legge e recepite dal presente regolamento.

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

Articolo 2.

1) Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 915/82, per quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei servizi dei Rifiuti Urbani).

2) Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, in cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

3) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa gli immobili tenuti ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali.

Articolo 3.

La tassa ha per oggetto i servizi forniti dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. Del D.L.vo 507/93.

Articolo 4.

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate le riduzioni di superficie per particolari condizioni d'uso, ai sensi della legge;
- 2) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali di qualunque specie, ed uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi d'igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi simili), i posteggi di autovetture ubicati in locali coperti;
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
- 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
- 7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
- 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, i rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
- 8) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgimenti di attività umanitaria;
- 10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché a qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge e recepite dal presente regolamento;

Articolo 5

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti delle zone di raccolta obbligatoria.

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presnetata la denuncia.

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

Articolo 6.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti , società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Articolo 7.

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa giornaliera è commisurata alla tariffa giornaliera per unità di superficie calcolata come appresso indicata:

$$T_g = 1,5 * T_b/365 \text{ [€/mq]}$$

Articolo 8.

La tassa di cui al precedente articolo, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.L.vo 507/93, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere c le modalità prescritte dalla legge.

Capo II TARIFFE

Articolo 9 – Copertura finanziaria del costo di esercizio del servizio.

Le tariffe sono determinate, nel rispetto delle prescrizioni di legge, su principi di solidarietà fra gli utenti e in misura tale che il gettito complessivo della tassa, per ogni esercizio finanziario, non superi il costo del servizio e non sia allo stesso tempo inferiore al 70% di questo, fatte salve diverse prescrizioni di legge successive all'approvazione del presente regolamento.

Articolo 10 – categorie e sottocategorie di utenti.

1. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente titolo le utenze si intendono classificate nelle seguenti categorie e sottocategorie:

A – Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.

B – Locali di interesse collettivo.

B1 – Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività istituzionali culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, palestre, autonomi depositi di macchine e materiali militari.

B2 – Scuole pubbliche e private.

C – Aree e locali a bassa produzione di rifiuti.

C1 – Complessi commerciali all'ingrosso o con grandi superfici espositive superiori ai 500 mq coperti non ricadenti in altre categorie.

C2 – Aree ricreativo- turistiche, quali campeggi ed analoghi complessi attrezzati.

D – Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui ai punti B1, C, E, F, circoli sportivi e ricreativi. Strutture sanitarie pubbliche e private.

E – Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ad esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti non dichiarati assimilabili a quelli urbani.

F – Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ad esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti non dichiarati assimilabili a quelli urbani.

F1 – Supermercati.

F2 – Bar.

F3 – Altri.

2. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi i rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

3. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

4. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternativi in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa per l'uso prevalente.

Articolo 11. Determinazione della tassa.

La tassa è commisurata, per ogni utenza, secondo la seguente formula:

$$\text{Tassa} = T_b \times S_p \times C_o \times E \times R \times M$$

in cui::

T_b è la tariffa calcolata come prescritto dall'articolo 12;

S_p è la superficie tassabile espressa in metri quadri;

C_o è il coefficiente di omogeneizzazione delle varie categorie di utenza rispetto all'utenza residenziale, assunto fra quelli presenti nella seguente tabella:

Cat. utenza	Co
A	1
B1	0.6
B2	0.5
C1	2.0
C2	1.0
D	1.0
E	2.0
F1	2.0
F2	2.5
F3	2.0

E è il coefficiente di esenzione, pari a 0 se l'utente ha diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 2, e pari a 1 in caso contrario.

R è il coefficiente di riduzione, espresso in decimali, determinato in base a quanto disposto dall'art. 13.

M è il coefficiente di maggiorazione, espresso in decimali, determinato in base a quanto prescritto dall'art. 14..

Articolo 12 – Determinazione della tariffa base.

La tariffa base viene determinata sulla scorta della copertura del costo di esercizio del servizio che l'Amministrazione vuole effettuare attraverso il gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il mancato aggiornamento delle tariffe implica la assunzione di quelle relative all'anno precedente. Per quanto prescritto al presente articolo la tariffa di base è calcolata mediante la seguente formula:

$$T_b = \frac{CE\%}{\sum_{\text{Utenti}} (S_p * C_o * E * R * M)}$$

in cui CE% è la percentuale del costo di esercizio che si vuole coprire, espressa in lire.

Capo III RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 13 – Riduzioni.

Nelle zone che non rientrano nei perimetri di cui all'art. 8 la tassa è dovuta in misura del 40% della tariffa.

Tale riduzione può essere portata al 30% quando le utenze sono poste a più di un chilometro (in linea d'aria) dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrale o di fatto servite.

Si ha diritto alla riduzione del 30% nei seguenti casi:

- ✓ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune;
- ✓ locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- ✓ parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori.

Si ha diritto alla riduzione di un terzo per abitazioni con unico occupante e per abitazioni occupate da nuclei familiari o convivenze i cui componenti non hanno percepito redditi, nell'anno solare precedente, superiori, nell'ammontare, a £ 7.000.000 complessive.

L'Amministrazione, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può concedere riduzioni della superficie tassabile, da stabilire per caso, in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolare il recupero di materiali e il loro smaltimenti.

Articolo 14 – Maggiorazioni.

Sono soggette ad una maggiorazione del 5% della tassa i locali adibiti a civile abitazione di edifici presentati parti di condominio non computate a carico di nessuna utenza.

Articolo 15. Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, inoltre, assoggettabili:

- a) gli immobili comunali tenuti ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione o altro ancora.

Sono, altresì, esclusi dalla tassazione:

- a) le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie della Calabria riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;
- b) i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti tossici e nocivi;
- c) i locali e le aree di servizio del pubblico macello.

Sono infine esentanti dal pagamento della tassa i nuclei familiari i cui componenti risultano essere nulla tenenti.

Il riconoscimento di tale condizione viene fatto dall'Amministrazione in base agli accertamenti ritenuti necessari.

Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta comunale previo parere di una apposita Commissione consiliare, ed il loro ammontare è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto della adozione della deliberazione stessa.

Capo IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 16.

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.L.vo 507/93.

Articolo 17

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione esenzioni dal pagamento della tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione (come da allegati A e B).

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data dell'inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

Articolo 18

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini dispositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lettere a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

Articolo 19.

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta comunale, e responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

Articolo 20.

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D. L.vo 545/92, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giuste disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 546/92.

Avversa la sentenza di quest'ultimo organo può essere promosso ricorso per cassazione (art. 62 D.L.vo 546/92) e per revocazione (successivo art. 64).

Capo V SANZIONI

Articolo 21.

Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 32 si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni in cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti Del testo unico della legge comunale e provinciale (R.D. 383/34) così come richiamato in vigore dalla legge 142/90, e quelle contenute nella legge 689/81.

Articolo 23.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

Articolo 24.

Per il solo anno 1994 è prorogato il termine di cui all'art. 32, 1° comma, dal 20 gennaio al 30 settembre.

Per lo stesso anno, per gli utenti che non presentano denuncia, sia assumono i coefficienti R, E e M tutti unitari.

Articolo 25.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.
